

Il rapporto di subagenzia

ALESSANDRO LIMATOLA

Il subagente quale «agente dell'agente»

Nella pratica commerciale l'agente può avvalersi, per l'esecuzione del contratto, di uno o più ausiliari, siano essi lavoratori subordinati o autonomi.

La scelta di ricorrere a uno o più subagenti rientra infatti nei poteri organizzativi dell'agente, ed è come tale discrezionalmente esercitabile, sempre che il contratto non disponga altrimenti.

Nel qual caso, l'eventuale nomina non autorizzata (perché preclusa, o subordinata al consenso del dante incarico, di fatto mancante), integra un inadempimento contrattuale, veicolabile dal preponente quale causa di recesso dal rapporto per fatto imputabile all'agente.

La qualificazione giuridica del rapporto

La subagenzia costituisce una particolare fattispecie di contratto derivato (alla stregua del subappalto, della sublocazione, del subtrasporto ecc.), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto (Cass. n. 15190/2004; Cass. n. 17992/2002).

Ne consegue che l'invalidità o scioglimento di quest'ultimo comporta l'invalidità o sciogli-

mento del contratto di subagenzia, senza necessità di un'apposita manifestazione di volontà a opera delle parti.

Il subagente è quindi un agente a tutti gli effetti, come tale soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1742-1753 c.c., nonché alle previsioni degli AEC *erga omnes* (30 giugno 1938 per il commercio e 20 giugno 1956 per l'industria), e, se richiamate, a quelle degli AEC di diritto comune, pena altrimenti la loro non applicabilità (sempre che l'agente non risulti iscritto all'associazione imprenditoriale firmataria: Cass. n. 5557/1999).

Il tutto ferma restando l'esclusione dell'obbligo di iscrizione al ruolo degli agenti, dovendosi interpretare l'art. 9, legge n. 316/1968, in senso restrittivo, prevedendo la norma una limitazione alla libertà di contrarre, peraltro assistita da sanzione penale (Cass. n. 3545/1999).

Il regime applicabile

In tale ordine di idee, a valere è la traslazione in capo al subagente dei diritti e obblighi propri dell'agente, sia pure con alcune precisazioni.

Deve infatti escludersi l'applicabilità *sia* degli artt. 1743 e 1748, co. 2, c.c., (di disciplina del diritto di esclusiva e di quello alle provvigioni per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente

abbia acquisito in precedenza come clienti appartenenti alla zona), ove mai il subagente operi nella stessa zona dell'agente (e sempre che non gli venga assegnata una zona ritagliata in quella dell'agente), *sia* dell'art. 1745 c.c., relativo all'esercizio del potere rappresentativo – dalla ricezione di dichiarazioni riguardanti inadempienze contrattuali alla richiesta di provvedimenti cautelari, nonché alla presentazione reclami – con efficacia nei confronti dell'impresa preponente, a meno che quest'ultima non attribuisca una simile prerogativa direttamente al subagente (Cass. n. 15190/2004).

Laddove, l'art. 1746 c.c., se impone di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede nella esecuzione dell'incarico, non impedisce al subagente di ricercare delle soluzioni professionali alternative, ancorché vengano in concreto a risultare pregiudizievoli per il preponente (come nel caso, non infrequente, dell'acquisizione di un mandato di agenzia da parte di un'impresa in concorrenza con l'originario preponente), purché non impieghi mezzi e modalità che siano di per sé qualificabili come scorretti – ai fini dell'acquisizione del nuovo incarico professionale, come nell'esecuzione del medesimo – in base ai principi di carattere generale in materia con-

trattuale e, specificatamente, di quelli di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., o delle regole in tema di concorrenza sleale tra imprenditori.

Di tal ché non può ritenersi di per sé scorretto il comportamento di un subagente che, intenzionato a porre fine al rapporto in corso con l'agente, metta al corrente il preponente, offrendo l'occasione al medesimo di valutare le conseguenze di tale ipotesi e a se stesso la possibilità di comunicare la propria eventuale disponibilità ad assumere un incarico diretto, sempre che non siano posti in essere mezzi di per sé scorretti, poiché, in difetto di precise pattuizioni in proposito, non è ravvisabile un obbligo di fedeltà in capo al subagente nei confronti dell'agente suo preponente che vieti iniziative di questo genere, compiute con il rispetto del principio generale della correttezza (Cass. n. 10728/2006, di conferma della sentenza impugnata, con la quale era stato escluso che il comportamento del subagente avesse comportato violazione di obblighi contrattuali, considerato che l'obbligo di cooperazione dell'agente ai fini del raggiungimento degli interessi del suo preponente non comprendeva l'obbligo di restare per sempre vincolato al medesimo, così come neanche il canone generale di correttezza e buona fede poteva impedire all'agente, in mancanza di specifiche clausole contrattuali, di cer-

care una sistemazione migliore ed eventualmente anche di proporre, nel caso del subagente, le proprie prestazioni direttamente al mandante del proprio preponente).

Quanto invece all'art. 1748 c.c., non può prescindersi dal riconoscimento in favore del subagente del diritto alla provvigione anche per gli affari che non abbiano avuto regolare esecuzione per causa imputabile all'agente (App. Milano, 25 giugno 1954, in *Foro padovano*, 1954, I, 1241).

Il tutto ferma restando la vincolatività degli artt. 1750 e 1751 c.c., se è vero che, *da un lato*, il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso svolge la necessaria funzione di risarcire automaticamente il danno derivante dal recesso in tronco, *dall'altro*, il diritto alla indennità di scioglimento del contratto è escluso dal D.Lgs n. 303/1991 nel solo caso di gravi inadempienze o di dimissioni volontarie (Cass. n. 22830/2006; Cass. n. 5612/2000; Cass. n. 5577/1999).

Con la precisazione che per il subagente vale la regola, anche per le fattispecie regolate dalla disciplina anteriore all'entrata in vigore D.Lgs n. 303/1991 (che, in attuazione della direttiva 86/653/CEE, ha modificato il testo dell'art. 1751 cod. civ.), della inderogabilità *in peius* della normativa di cui all'art. 1751 c.c. (Cass. n. 5827/2002, per cui, tra l'altro, per tali fattispecie, come per quelle regolate dalla disciplina successiva all'entrata in vigore del D.Lgs n. 65/1999, di ulteriore

attuazione alla normativa comunitaria, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente, o al subagente, l'indennità di cessazione del rapporto – che rappresenta il corrispettivo dell'incremento dell'avviamento commerciale derivato dall'attività promozionale dell'agente – in tutti i casi di risoluzione del contratto e, di conseguenza, anche nell'ipotesi di recesso addebitabile a colpa dell'agente, o del subagente).

La responsabilità per eventuali danni

Il subagente risponde del proprio operato soltanto nei confronti dell'agente, non avendo alcun rapporto contrattuale diretto con il preponente.

Da cui la preclusione di qualsivoglia azione da parte del subagente verso il preponente, e viceversa, eccezion fatta per l'ipotesi in cui il preponente intenda agire nei confronti del subagente per l'adempimento delle sue obbligazioni in presenza di un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. All'opposto una responsabilità a titolo contrattuale per i danni derivati al preponente dall'operato del subagente ben può configurarsi in capo all'agente, *ex art.* 1228 c.c., ogni qualvolta sia ravvisabile una condotta dolosa o colposa dell'ausiliario e sussista, in concreto, una relazione di occasionalità necessaria tra il danno patito e l'attività prestata (*ex plurimis*, Cass. n. 9556/2002).